

ALLEGATO 1 AL REGOLAMENTO DEL SISTEMA DI GARANZIE

**SCHEMA DI FIDEIUSSIONE BANCARIA DI CUI ALL'ARTICOLO 10 DEL CONTRATTO
DI DISPACCIAMENTO IN IMMISSIONE**

Fideiussione bancaria di cui all'articolo 10 del contratto di dispacciamento in immissione

Spett. le
Terna S.p.A.
Viale Egidio Galbani, 70
00156 Roma

..., lì ...

Fideiussione (rif. n. ...)

PREMESSO

- La Società sede legale....., codice fiscale/partita IVA , capitale sociale Euro , di cui sottoscritto , di cui versato , iscritta presso , (nel seguito: l'Utente del dispacciamento) stipula con Terna S.p.A. un contratto per il servizio di dispacciamento dell'energia elettrica per punti di immissione (nel seguito: contratto di dispacciamento) ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della delibera n. 111/06;
- L'Utente del dispacciamento è tenuto a prestare in favore di Terna S.p.A. apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 10 del contratto di dispacciamento.
- L'Utente del dispacciamento ha presentato formale richiesta della fideiussione di cui al precedente alinea, per un ammontare massimo di Euro

- La Banca è in possesso, direttamente o per mezzo della propria società controllante ai sensi dell'art. 2359 comma 1 e 2 codice civile, di un *rating* creditizio pari o superiore a BBB-/Baa3 attribuite da *Standard & Poor's Corporation o Fitch Ratings/ Moody's Investor Service*.

TUTTO CIÒ PREMESSO

La Banca....., con sede legale in.....C.F....., P.I....., in persona dei suoi legali rappresentanti..... (di seguito: la Banca) presta la presente fideiussione in favore di Terna S.p.A. secondo i termini e alle condizioni di seguito indicate e comunque nel rispetto delle disposizioni contenute nel contratto di dispacciamento.

1. La fideiussione è valida ed efficace dal al Le richieste di adempimento potranno prevenire entro centottanta giorni dal termine di validità indicato, decorso tale termine la garanzia si intenderà priva di ogni efficacia, anche se non restituita.
2. La Banca, irrevocabilmente, incondizionatamente e con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'articolo 1944 del codice civile, garantisce l'adempimento delle obbligazioni assunte dalla Società nei confronti di Terna S.p.A. in esecuzione del contratto di dispacciamento, nel periodo di validità e di efficacia della presente fideiussione.
3. La presente fideiussione si intende a copertura anche delle eventuali fatturazioni relative ai conguagli e/o rettifiche riferite a periodi precedenti che si dovessero perfezionare nel periodo di validità ed efficacia della garanzia.
4. Per effetto di quanto previsto al precedente punto 2, la Banca si impegna irrevocabilmente e senza indugio a pagare qualsiasi importo, senza procedere ad alcun esame delle ragioni poste a sostegno della relativa richiesta di pagamento e nonostante qualsiasi eccezione, contestazione od obiezione che la Società abbia sollevato in merito, a fronte di semplice richiesta scritta di Terna S.p.A., fino all'ammontare massimo complessivo di Euro00 (...../00).
5. A seguito della richiesta di cui al precedente punto 4 da inoltrarsi a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento oppure tramite posta elettronica certificata inviata al seguente indirizzo PEC la Banca pagherà, entro dieci giorni dalla data di ricezione della richiesta

medesima, e con valuta lo stesso giorno, a mezzo bonifico di importo rilevante (BIR) o procedure equivalenti, la somma indicata in Euro nella richiesta di pagamento. Qualora il termine per il pagamento cada in un giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno seguente non festivo.

6. La presente fideiussione potrà essere escussa anche solo parzialmente, rimanendo in ogni caso valida ed efficace per il residuo importo.
7. In deroga all'articolo 1939 del codice civile, la presente fideiussione dovrà ritenersi valida ed efficace anche nel caso in cui l'obbligazione principale della Società nei confronti di Terna S.p.A. dovesse essere dichiarata invalida.
8. La Banca, con la presente fideiussione, espressamente ed irrevocabilmente, rinuncia ad esercitare i diritti ad essa spettanti ai sensi degli articoli 1945, 1947 e 1955 del codice civile.
9. La Banca espressamente rinuncia ad ogni difesa, eccezione, diritto di compensazione, ricorso od istanza nei confronti di Terna S.p.A., in relazione alle obbligazioni assunte con la presente fideiussione, ivi compresa, senza limitazione alcuna, ogni difesa, eccezione, compensazione, ricorso od istanza che la Società possa vantare a qualsiasi titolo nei confronti di Terna S.p.A..
10. Ogni comunicazione relativa alla presente fideiussione dovrà essere effettuata, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o mediante invio al seguente indirizzo pec :

per Terna: amminisitazione@pec.terna.it

Per la Banca: (inserire indirizzo pec),

e si intenderà ricevuta nel momento in cui giungerà all'indirizzo del destinatario.
11. Per qualunque controversia derivante dal presente atto è competente il Foro di Roma.